

RCA
EASY

TUTTO QUELLO

CHE C'È DA SAPERE

SULLA TUA NUOVA RCA

GUIDA REALIZZATA DA ADOC

Contenuti a cura di Manuela Invidiato e Sonia Di Simine
Grafica e impaginazione di Flavio Mollicone

"Cittadinanzattiva, Adiconsum, Adoc e CTCU da anni sono impegnate in attività di consulenza e assistenza a tutti i cittadini consumatori che si trovano in difficoltà con i servizi assicurativi e svolgono attività di tutela con campagne di informazione e di educazione rivolte ai cittadini al fine di agevolare una scelta più consapevole dei prodotti assicurativi.

Incrementare il livello di conoscenza in tema Rc Auto è l'obiettivo generale del progetto "RC eAsy - Tutto quello che c'è da sapere sulla tua nuova RCA", favorendo una maggiore consapevolezza delle nuove occasioni/opportunità derivanti dai cambiamenti introdotti con le riforme del settore. Questa guida insieme alla app informativa si focalizzerà sia sulle novità introdotte a partire dal 2012, indicando i vantaggi e le nuove opportunità che si prospettano per i consumatori, sia sulla prevenzione della sinistrosità, con azioni mirate in particolare verso i giovani. Al fine di raggiungere un target giovane e interessato saranno realizzati incontri nelle autoscuole nel cui ambito saranno toccate tematiche di particolare interesse, soprattutto per i giovani dai 16 ai 24 anni, come i rischi legati alla guida sotto stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti."



INDICE

RCA - Responsabilita' civile auto	8
Che cos'è un sinistro e come denunciarlo all'assicurazione	12
Le regole per il risarcimento dei danni	17
Il contratto RC Auto: cosa c'è da sapere	26
Le formule tariffarie	30
Le novità normative	34
Consigli di guida	38

RCA - RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

Che cos'è l'RCA

L'RCA (responsabilità civile auto) è la copertura assicurativa obbligatoria diretta a coprire i rischi derivanti dai danni provocati a persone o cose in conseguenza di un incidente stradale collegato alla circolazione di un veicolo. L'assicurazione RCA è obbligatoria per tutti i veicoli a motore e tale obbligatorietà è stabilita dalla legge n. 990 del 24 dicembre 1969, la quale prevede che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, prevista dell'art. 2054 del C.C.

Tale normativa tutela le vittime di incidenti stradali, in quanto assicura il diritto al risarcimento per chi subisce il danno e, contemporaneamente, tutela anche il patrimonio personale e familiare del responsabile dei danni derivanti da un sinistro stradale, che, talvolta, possono prevedere un risarcimento economico di importo elevato. L'assicurazione r.c. auto rappresenta, quindi, una garanzia per tutti: sia per le vittime che per i responsabili del sinistro.

Il veicolo non assicurato è soggetto a sequestro ed il proprietario a sanzione amministrativa determinata dal codice della strada.

La **Responsabilità Civile Auto** è coperta da una **polizza assicurativa obbligatoria**, che solleva l'assicurato dal risarcimento dei danni procurati a persone e/o oggetti a seguito di un incidente stradale. Infatti, grazie alla polizza RCA, è la stessa assicurazione a pagare i danni fisici o materiali causati a terzi dal mezzo di trasporto assicurato.

I principi su cui si basa il diritto al risarcimento del danno sono definiti dal Codice Civile e sono:

- *responsabilità civile*
- *diritto al risarcimento*
- *presunzione di colpa*
- *responsabilità solidale*

Le norme sull'assicurazione della responsabilità civile applicata alla circolazione dei veicoli sono contenute nel **Codice delle Assicurazioni** (D.lgs 209/2005).

Il Codice delle Assicurazioni definisce **i veicoli** che devono essere obbligatoriamente assicurati, che sono tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi e **i luoghi** in cui è necessario che siano assicurati per poter circolare. In riferimento al secondo punto, devono obbligatoriamente essere assicurati **i veicoli che circolano su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Anche i veicoli in sosta** su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate sono considerati in circolazione. Sono equiparate a strade di uso pubblico tutte quelle aree di proprietà pubblica o privata aperte alla circolazione.

Codice delle Assicurazioni: quali veicoli devono essere assicurati

Con la polizza RCA è la stessa assicurazione a pagare i danni causati a terzi dall'assicurato.

Esiste, però, un limite oltre il quale l'assicurazione non copre più l'assicurato, chiamato **massimale**, che è fissato al momento della stipula della polizza. Quando tale cifra non fosse sufficiente a coprire i danni arrecati in casi di incidenti particolarmente gravi, l'assicurato è tenuto a versare l'importo eccedente di tasca propria. In ogni caso, è possibile scegliere tra i diversi massimali delle assicurazioni, valutando quello più adatto alle proprie esigenze, prevedendo

Chi ha diritto al risarcimento dei danni subiti in un incidente

anche premi di importo più elevato, che garantiscono una maggiore copertura.

Il **risarcimento del danno** da parte della compagnia assicurativa avviene solo se il sinistro provocato è **accidentale e involontario**.

L'r.c. auto copre:

- *danni fisici alle persone coinvolte in un incidente stradale, compresi i trasportati a bordo del veicolo assicurato;*
- *danni a cose provocati da un incidente stradale;*
- *danni fisici e materiali arrecati a terzi non trasportati (intendendo con il termine "terzi" tutti coloro che possono essere coinvolti in un sinistro da circolazione, ad esclusione del conducente);*
- *danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ognuno di tali Stati, riguardanti l'assicurazione obbligatoria r.c. auto.*

Per quanto riguarda il **trasportato**, il **risarcimento del danno** può essere **ridotto parzialmente** se:

- il trasportato non indossava il casco;
- il trasportato non indossava cinture di sicurezza;
- vi sia concorso di colpa del danneggiato.

L'assicurazione risarcisce il terzo danneggiato, ma poi chiede il rimborso all'assicurato in caso di **(clausole di rivalsa)**:

- trasporto non conforme alle disposizioni della carta di circolazione;
- guida in stato d'ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti;
- mancata abilitazione alla guida per non aver conseguito la patente.

L'assicurazione r.c. auto **non copre i danni fisici eventualmente subiti dal conducente del veicolo che ha provocato il sinistro**, né i danni alle cose trasportate a bordo del veicolo responsabile del sinistro. Per quanto concerne i danni subiti dal responsabile è possibile stipulare una polizza accessoria che li copra.

L'assicurazione r.c. auto non è valida in caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

In caso di danni provocati dalla circolazione di veicoli non identificati, non assicurati o che risultino assicurati presso imprese cadute in dissesto finanziario, che si trovino cioè in stato di liquidazione coatta, interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Consap.

CHE COS'È UN SINISTRO E COME DENUNCIARLO ALL'ASSICURAZIONE

Definizione di sinistro stradale

La convenzione di Vienna del 1968 definisce l'incidente stradale come un evento in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani, animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali o persone.

La "denuncia di sinistro": modalità e tempi

La prima regola da osservare al verificarsi di un incidente stradale è quella di denunciare l'accaduto presso la compagnia assicurativa del veicolo implicato nel sinistro **entro e non oltre 3 giorni** dal momento dell'incidente, termine massimo fissato per legge.

È preferibile redigere la "**denuncia di sinistro**", utilizzando il modulo fornito dalla compagnia assicurativa, il cosiddetto "**Modulo Blu**", anche detto "**Modulo CAI**" o "**Modulo di Constatazione Amichevole di Sinistro**", il cui modello è approvato dall'IVASS.

È necessario inviare la denuncia di sinistro alla propria compagnia assicurativa anche quando si ha torto. In caso di mancata presentazione della denuncia l'assicuratore può **ridurre o rifiutarsi di pagare il risarcimento**, dando però prova della violazione degli obblighi da parte dell'assicurato. Se, invece, l'assicurato non rispetta gli obblighi per una causa a lui non imputabile, la compagnia è tenuta ad adempiere in maniera regolare la sua prestazione.

Se, al momento dell'incidente, gli automobilisti coinvolti non dispongono di un Modulo Blu, questi possono denunciare il sinistro su **carta libera**, inserendovi tutte le informazioni necessarie. In alternativa, i

soggetti possono compilare il modulo Blu in seguito, dopo essersi muniti di una copia presso la compagnia assicurativa, rispettando in ogni caso i termini di consegna previsti dalla legge.

Come compilare il Modulo Blu

Il Modulo Blu è un modello prestampato che permette ai conducenti coinvolti in un incidente di raccogliere in maniera completa gli elementi descrittivi del sinistro per trasmetterli all'impresa di assicurazione. Il modello è identico in tutti i Paesi dell'Unione Europea ed è composto da 2 pagine, riportate in 4 copie (costituite da fogli di carta carbone).

Nella prima pagina (**Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro**):

- *nei campi da 1 a 5: bisogna inserire la data, il luogo e l'ora in cui è avvenuto l'incidente;*
- *le colonne blu e gialla (dal campo 6 al campo 15) vanno compilate singolarmente da ognuno degli assicurati, inserendo: i dati dell'assicurato, della compagnia d'assicurazione e del conducente; la dinamica del sinistro (barrare le caselle, anche più di una, che meglio descrivono le modalità del sinistro. È possibile barrare anche caselle diverse da quelle dell'altro conducente. Utilizzare eventualmente il campo "osservazioni" e/o lo spazio riservato al grafico per fornire ulteriori dettagli sull'incidente, indicando i danni subiti dalle vetture).*

Nella seconda pagina (**Altre informazioni**):

- *è possibile indicare se sono coinvolti anche feriti e/o testimoni e se i dati del proprietario del veicolo sono diversi da quelli del conducente.*

È consigliabile compilare integralmente il Modulo Blu.

Tuttavia, i campi che bisogna compilare **obbligatoriamente** sono i seguenti:

- *data dell'incidente;*
- *nomi degli assicurati;*
- *targhe dei due veicoli coinvolti;*
- *nomi delle compagnie;*
- *descrizione delle modalità dell'incidente;*
- *firma dei due conducenti o assicurati (se possibile) o firma di uno solo dei conducenti o assicurati in caso di disaccordo sulle modalità dell'incidente.*

Per quanto concerne la descrizione delle modalità dell'incidente, quest'ultima serve alla compagnia assicurativa per attribuire la **responsabilità** dell'incidente a uno dei due soggetti coinvolti (responsabilità totale) o a entrambi (responsabilità parziale).

A chi consegnare il Modulo Blu

Se il Modulo Blu è firmato da entrambi i conducenti/assicurati siamo di fronte a una **constatazione amichevole**, che comporta un notevole accorciamento dei tempi di risarcimento: per i danni al veicolo e alle cose la compagnia assicurativa deve far pervenire l'offerta di risarcimento o il rifiuto entro 30 giorni anziché 60. In questo caso i 4 fogli del modulo blu andranno divisi fra i due conducenti del veicolo. Ognuno di essi dovrà tenerne una copia per sé e consegnare l'altra alla propria compagnia assicurativa.

Le quattro copie del modulo sono del tutto identiche tra loro poiché sono ricalcate su carta chimica. Ne consegue che non possono essere modificate unilateralmente da uno dei due conducenti. In seguito alla compilazione è possibile fare eventuali correzioni o integrazioni, ma a condizione che queste siano riportate su tutte le quattro copie. Se il Modulo Blu non è firmato da entrambi i conducenti è sufficiente compilare solo due delle quattro copie, e inviarne una al proprio assicuratore.

LE REGOLE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI

Con la presentazione di una **richiesta di risarcimento** scattano i termini fissati dal legislatore a carico della compagnia per formulare un'offerta risarcitoria. Secondo la normativa vigente il diritto al risarcimento derivante da sinistro stradale si prescrive in due anni dalla data di accadimento (art. 2947 del Codice Civile), quindi, la richiesta di risarcimento può essere inviata anche dopo il termine dei tre giorni prescritti dalla legge per la denuncia di sinistro.

Le modifiche apportate dalla legge n. 27/2012 all'art. 148 del Codice delle Assicurazioni hanno eliminato l'obbligo di allegare alla richiesta di risarcimento il Modulo Blu. È tuttavia opportuno fornire comunque quest'ultimo documento, al fine di fornire una completezza delle informazioni sul sinistro.

Risarcimento diretto

A seconda delle caratteristiche dell'incidente, il rimborso può essere chiesto alla propria compagnia assicurativa (**risarcimento diretto**) o a quella del responsabile del sinistro (**procedura ordinaria**). Il **risarcimento diretto** è finalizzato ad accorciare i tempi per la liquidazione del danno, poiché con tale procedura il danneggiato non responsabile o responsabile solo in parte è risarcito direttamente dalla propria compagnia assicurativa e quest'ultima, in seguito, chiede il rimborso del risarcimento alla compagnia di assicurazione del colpevole. Nel frattempo, però, l'assicurato sarà già stato risarcito.

Le **condizioni** che permettono di accedere al **risarcimento diretto** sono le seguenti:

- l'incidente deve riguardare una **collisione** tra **due**

soli veicoli a motore;

- entrambe i veicoli devono essere **identificati, regolarmente assicurati e immatricolati in Italia**;

- il sinistro deve essere **avvenuto in Italia**;

- i **danni alle persone** non devono superare il 9% di invalidità permanente, in caso contrario la procedura di risarcimento danni alla persona verrà gestita dalla compagnia assicurativa del responsabile (**procedura ordinaria**), mentre la procedura per il risarcimento dei danni al veicolo e alle cose trasportate continuerà ad essere gestita dalla compagnia assicurativa del danneggiato;

- se uno dei due veicoli (o entrambi) è un **ciclomotore**, deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006. Ai veicoli immessi in circolazione precedentemente si applica la procedura di risarcimento diretto soltanto se abbiano volontariamente aderito al nuovo regime.

Se non si verificano dette condizioni non ci si può rivolgere alla propria compagnia di assicurazione, ma a quella del responsabile del sinistro, avviando la cosiddetta **procedura ordinaria**.

La procedura di risarcimento diretto

Questa procedura permette al soggetto che ha ragione (totalmente o parzialmente) di ottenere il risarcimento dei danni materiali e fisici direttamente dal proprio assicuratore.

Le modalità per l'invio della **richiesta di risarcimento** sono:

- *con raccomandata A/R;*

- *consegnata a mano, anche al proprio intermediario;*

- *con telegramma o fax;*

- *via e-mail (se non esclusa dal contratto).*

Le modalità di denuncia e richiesta di risarcimento previste dalla legge potrebbero essere integrate (ma

non sostituite) con forme di comunicazione più immediate (ad esempio, operatore telefonico) a seconda della compagnia.

Durante la procedura di risarcimento diretto **l'assicuratore**:

- ha l'obbligo di assistere il cliente;
- presta al cliente il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.

La richiesta di risarcimento per **danni a cose** deve contenere:

- gli estremi dei veicoli coinvolti (proprietario, targa, modello, compagnia di assicurazione) e quelli del sinistro (data, località e modalità);
- i dati degli eventuali testimoni (se presenti) e l'indicazione della località in cui il veicolo viene messo a disposizione per la perizia.

In caso di **danni alla persona**, la richiesta va integrata con:

- l'età al momento del sinistro, attività lavorativa e reddito del danneggiato (idonea documentazione fiscale);
- documentazione medica attestante l'entità delle lesioni, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi.

Dopo aver verificato i requisiti di applicabilità della procedura di risarcimento diretto, l'impresa:

- **controlla che la richiesta di risarcimento sia completa**, in caso contrario richiede al suo cliente un'integrazione degli elementi mancanti. In questo caso i termini per formulare la richiesta di risarcimento vengono sospesi fino all'arrivo dell'integrazione richie-

Cosa fa
l'impresa che ha
ricevuto la richie-
sta di risarcimento
diretto

sta, dopo la quale riprendono a decorrere tenendo conto del periodo già trascorso prima dell'interruzione. Quando la richiesta è completa la compagnia procede all'accertamento dei danni;

- **accerta i danni:** per quanto riguarda i **danni al veicolo** è necessario comunicare all'assicurazione il luogo, i giorni e le ore in cui il veicolo può essere ispezionato dall'impresa assicurativa per la valutazione del danno subito. Il veicolo deve essere messo a disposizione per detta procedura per minimo cinque giorni non festivi. Decorso tale termine il proprietario può riparare il veicolo, richiedendo il rimborso delle spese sostenute all'assicurazione previa consegna della fattura. L'assicurazione può accertare i danni anche sul veicolo già riparato entro i termini previsti (30 giorni nel caso di danno a cose e modulo blu congiuntamente firmato e 60 nel caso di modulo blu a firma unica). Se il soggetto non dà la disponibilità per accertare i danni del veicolo i termini per l'offerta di rimborso rimangono sospesi. Il risarcimento viene liquidato anche nel caso in cui il danneggiato decida di non riparare il veicolo;

Per quanto concerne i **danni alla persona** il danneggiato deve fornire la documentazione medica (certificati del pronto soccorso e successivi referti) inerente all'evento. L'assicurazione può inoltre chiedere al danneggiato di effettuare una visita medico-legale presso un proprio medico fiduciario per accertare i danni subiti e calcolare l'effettivo rimborso. Se il danneggiato si rifiuta di effettuare detta visita i termini per la formulazione dell'offerta di rimborso vengono sospesi;

- **determina il grado di responsabilità dell'assicurato:** per individuare il grado di responsabilità dei conducenti, la compagnia assicurativa utilizza i criteri stabiliti dalla normativa vigente, applicandoli in

base alla descrizione del sinistro fornita dal proprio assicurato tramite il Modulo Blu. **Propone la propria offerta di risarcimento o ne motiva il rifiuto** entro i termini stabiliti dalla legge, che prevede:

- 30 giorni per danni a cose con Modulo Blu a doppia firma;
 - 60 giorni per danni a cose con Modulo Blu a firma unica;
 - 90 giorni per danni a persone;
 - 30 giorni in caso di rifiuto per inapplicabilità del risarcimento diretto, informando l'assicurato tramite raccomandata A/R. In questo caso l'assicurazione deve motivare le cause del rifiuto e deve provvedere ad inviare la richiesta di risarcimento e l'eventuale ulteriore documentazione istruttoria alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro, se identificato;
- **risarcisce il danno**: la compagnia assicurativa ha l'obbligo di risarcire l'assicurato **entro 15 giorni** dalla proposta di risarcimento, indipendentemente dall'accettazione, rifiuto o mancata risposta dell'assicurato. L'assicurato, a sua volta, può accettare l'offerta o chiedere un'ulteriore **integrazione del risarcimento** e trattenere la somma liquidata a titolo di acconto.

In questo caso il danneggiato deve richiedere il risarcimento direttamente alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente:

- il codice fiscale di coloro che hanno diritto al risarcimento;
- l'indicazione del luogo e degli orari in cui la compagnia assicurativa può ispezionare i danni alle cose per accertarne l'entità.

Se il **danno** è esteso anche **alle persone**, detta do-

La procedura di
risarcimento
ordinario

cumentazione dovrà essere integrata con le seguenti indicazioni:

- *età, attività e reddito del danneggiato;*
- *entità delle lesioni subite;*
- *certificazione medica attestante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.*

In caso di danno alla persona, secondo le disposizioni del Codice delle Assicurazioni, il danneggiato deve dichiarare anche se, in merito all'infortunio in questione, ha o meno diritto a ricevere prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (come INAIL, INPS, ecc.).

A partire dal ricevimento della richiesta l'assicuratore ha l'obbligo di proporre la propria offerta di risarcimento o motivarne il rifiuto entro:

- 30 giorni per **danni a cose**, se alla richiesta di risarcimento è allegato il Modulo Blu a doppia firma;
- 60 giorni per **danni a cose** se alla richiesta di risarcimento è allegato il Modulo Blu a firma unica;
- 90 giorni per **danni a persone**.

Se la richiesta di risarcimento risulta incompleta la compagnia assicurativa deve richiedere un'integrazione al danneggiato. In questo caso i termini vengono sospesi fino all'arrivo dell'integrazione richiesta, dopo la quale decorrono nuovamente non tenendo conto del periodo precedentemente trascorso.

Se il danneggiato decide di accettare l'offerta di risarcimento l'assicurazione ha 15 giorni di tempo per liquidare il danno dal ricevimento della comunicazione. Se il danneggiato dichiara di non accettare l'offerta l'assicurazione deve comunque provvedere alla liquidazione, che verrà trattenuta dal danneggiato a titolo di acconto. Se, invece, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta di risarcimento, il danneggiato non fa pervenire alcuna comunicazione alla compagnia, quest'ultima, decorso tale termine,

dovrà corrispondere l'importo offerto.

► **Danni al passeggero**

Nel caso in cui il danneggiato sia un passeggero di uno dei due veicoli coinvolti, la richiesta di risarcimento va inviata sempre all'assicurazione del veicolo su cui questi era a bordo, indipendentemente da chi sia il responsabile del sinistro.

► **Danno provocato da un veicolo non assicurato o non identificato**

In questo caso i danni vengono risarciti dal **Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada** (FGVS).

In particolare:

- se il **veicolo responsabile non è assicurato** il Fondo risarcisce i danni a cose e persone;

- se il **veicolo responsabile non è identificato** il Fondo risarcisce interamente i danni alla persona, mentre risarcisce i danni alle cose con una franchigia di 500 euro solo in contestuale presenza di gravi danni alla persona.

La **franchigia** rappresenta la cifra al di sotto della quale il risarcimento del danno rimane a carico dell'assicurato.

► **Danno causato a un veicolo italiano da un veicolo straniero in Italia**

In questo caso il danneggiato deve inviare la richiesta di risarcimento tramite raccomandata A/R all'UCI (Ufficio Centrale Italiano), che provvederà ad accertare che il veicolo responsabile goda di una copertura assicurativa e a liquidare il danno. Nel caso in cui il veicolo sia immatricolato in un paese dello Spazio Europeo o in Croazia o in Svizzera, ma non abbia la copertura assicurativa, l'UCI risarcirà ugualmente il danno per conto dell'omologo Ufficio del Paese di immatricolazione del veicolo estero.

► **Danno causato a un cittadino italiano all'estero**

Se un cittadino italiano è vittima di un sinistro in un paese straniero - sia in qualità di conducente che di trasportato o pedone - può essere risarcito dei danni in Italia tramite un **mandatario** dell'impresa straniera (rappresentante nominato obbligatoriamente in Italia dalla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro), secondo le regole del Paese in cui si è verificato il sinistro.

In questo caso il danneggiato deve richiedere alla CONSAP il nominativo della compagnia estera che assicura il veicolo e del suo mandatario in Italia, indicando nella richiesta la targa del veicolo responsabile, data e luogo del sinistro, nazionalità e, se a conoscenza, la compagnia assicurativa del veicolo responsabile. In seguito, il danneggiato può inoltrare la richiesta di risarcimento direttamente al mandatario.

Ci si può rivolgere, invece, a **CONSAP SpA o Gestione FGVS** nei casi in cui:

- *Il mandatario non provvede al risarcimento;*
- *L'impresa mandataria in Italia non è stata nominata;*
- *il veicolo responsabile non risulta assicurato;*
- *il veicolo responsabile non viene identificato.*

Dette condizioni sono valide esclusivamente per sinistri causati da veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione Europea nel cui ambito ci si avvale reciprocamente del cosiddetto principio di "copertura automatica" o di "presunzione di copertura". Molti Stati esteri che non hanno aderito agli accordi relativi alla cosiddetta "copertura assicurativa automatica" hanno comunque aderito al sistema del certificato assicurativo internazionale, cioè la cosiddetta "carta verde", che consente l'applicazione della medesima disciplina.

Negli altri casi ci si dovrà rivolgere direttamente alla

compagnia assicurativa del responsabile del sinistro se quest'ultimo si è verificato nel paese in cui il veicolo responsabile è stato immatricolato oppure, se il veicolo è stato immatricolato in uno Stato diverso da quello in cui si è verificato il sinistro, ci si dovrà rivolgere al "Bureau centrale" o "ufficio nazionale di assicurazione" del Paese in cui è avvenuto. Nel caso di danni materiali o lesioni personali provocati da veicoli esteri, il bureau dello Stato nel cui territorio è occorso l'incidente stradale si occupa dei risarcimenti. Il bureau italiano è l'U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano).

► **Sinistro catastrofale**

Le compagnie assicurative applicano il cosiddetto **accordo per la gestione dei sinistri catastrofali** nel caso in cui:

- *vi sia il coinvolgimento di almeno 40 veicoli a motore;*
- *siano coinvolti da 20 a 39 veicoli se la responsabilità non sia chiaramente imputabile a uno di essi;*
- *vi sia una delibera della Direzione Auto.*

Con tale accordo l'impresa risarcisce i propri assicurati e le persone urtate dai veicoli assicurati, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità del sinistro. L'accordo prevede che le compagnie assicurative risarciscano fino a 1.500.000,00 euro (salvo deroga) per ogni veicolo assicurato.

IL CONTRATTO RC AUTO: COSA C'É DA SAPERE

Per assicurare al consumatore un'adeguata informativa e trasparenza contrattuale, il legislatore ha disposto l'obbligo per le compagnie assicurative di mettere a disposizione di questi, anche online, la **Nota informativa** per il contraente, le **condizioni di assicurazione** e le **condizioni di premio** mediante procedure di calcolo dei preventivi.

La Nota informativa, redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, deve contenere le informazioni essenziali relative al contratto, con particolare riferimento:

- ai diritti e agli obblighi in caso di sinistro;
- alle esclusioni dalla garanzia;
- alle rivalse della compagnia di assicurazione;
- alla procedura da eseguire in caso di eventuale reclamo.

Per garantire la trasparenza della norma assicurativa e del criterio liquidativo adottato è inoltre previsto il **fascicolo informativo per l'assicurato**.

I massimali di polizza

I **massimali** sono i massimi risarcimenti stabiliti dalla propria compagnia di assicurazione. Se la cifra da corrispondere in un sinistro supera i massimali l'assicurato è tenuto a versare l'importo eccedente di tasca propria.

L'**importo minimo dei massimali** che le assicurazioni devono garantire è stabilito dalla legge. **Dal 12 giugno 2012** la soglia minima dei massimali stabilita è di:

- **5 milioni di euro** per sinistro per **danni alla persona**, a prescindere dal numero delle vittime;
- **1 milione di euro** per sinistro per **danni alle cose**,

a prescindere dal numero delle vittime. Inoltre, dal 12 giugno 2012 i massimali sono indicizzati automaticamente secondo la variazione dell'indice europeo dei prezzi al consumo. All'atto della stipula della polizza il consumatore ha la possibilità di scegliere di usufruire di un massimale più elevato pagando una maggiorazione del premio.

All'interno del contratto devono essere tassativamente indicate le **clausole** che stabiliscono i casi in cui la copertura rc auto è esclusa. Al verificarsi delle condizioni di esclusione l'assicurazione, in seguito alla liquidazione del danno, ha il diritto di **rivalersi** sull'assicurato, chiedendogli il rimborso di quanto liquidato. Tali clausole devono essere indicate nel contratto esplicitamente e dettagliatamente. L'assicurato può stipulare un contratto che preveda apposite clausole di **rinuncia o limitazione della rivalsa** da parte dell'assicurazione, pagando dei sovrappremi. In tal caso le clausole devono essere indicate sia nella **Nota Informativa per il Contraente**, sia nella polizza, utilizzando caratteri che le evidenzino.

I casi più comuni in cui l'assicuratore si avvale del diritto di rivalsa sono:

- guida senza patente o con la patente scaduta, revocata o sospesa;
- guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- se il conducente non appartiene alla tipologia stabilita nel contratto nei casi di assicurazioni con limitazione della tipologia delle persone autorizzate alla guida;
- trasporto di persone e/o cose non conforme a quanto indicato nella carta di circolazione;
- altre limitazioni specifiche contenute nella polizza nell'articolo "cause di rivalsa".

Esclusione della
garanzia e diritto di
rivalsa

L'assicurazione, infine, può rinunciare alla rivalsa nel caso in cui nel contratto siano previste apposite clausole di rinuncia, spesso sottoscritte a fronte di una maggiorazione del premio assicurativo. La rinuncia può essere totale o parziale.

I casi più comuni per i quali viene stipulata tale clausola sono i seguenti:

- guida da parte di un **conducente non abilitato** a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- guida in **stato di ebbrezza** o sotto l'effetto di **so- stanze stupefacenti**. Tale clausola non è sottoscrivibile da parte di soggetti con tossicodipendenza certificata o etilismo cronico. Inoltre, per non favorire comportamenti pericolosi alla guida, tale clausola è quasi sempre costituita da una **rinuncia parziale**, lasciando quindi a carico dell'assicurato una parte dell'importo da corrispondere per il danno causato;
- guida da parte di un soggetto che abbia superato l'esame di idoneità alla guida ma che sia **in attesa del rilascio della patente**.

L'attestato di rischio

L'attestato di rischio è un documento rilasciato dalla compagnia all'assicurato ad ogni scadenza annuale, che indica i sinistri denunciati negli ultimi 5 anni. Tale documento è fondamentale nel momento in cui l'assicurato decide di cambiare compagnia, in quanto consente di mantenere la classe di merito maturata fino a quel momento. L'assicurato ha il diritto di richiedere l'emissione dell'attestato alla compagnia in qualunque momento. L'attestato di rischio contiene i dati di maggiore importanza relativi al contratto r.c. auto e ai sinistri, tra cui:

- data di scadenza del contratto;
- per i contratti con formula "bonus/malus: classe di merito di provenienza e di assegnazione per l'anno successivo;

- corrispondente classe di conversione universale (CU) di contratto per annualità successiva;
- numero di sinistri causati negli ultimi 5 anni.

LE FORMULE TARIFFARIE

I contratti di assicurazione Rc Auto non sono tutti uguali, esistono diverse formule tariffarie ed è il consumatore che decide, in base alle sue esigenze, quale prodotto acquistare.

Le formule utilizzate più comuni sono:

- bonus/malus;
- franchigia;
- formule miste tra le due tipologie precedenti.

Formula Bonus/ Malus

Tale formula prevede che all'assicurato venga attribuita una **classe di merito**, calcolata in relazione al verificarsi o meno di sinistri in un determinato arco di tempo.

Normalmente le classi di merito sono diciotto anche se, con la liberalizzazione nel settore assicurativo, le compagnie possono ridurre o aumentare dette classi.

Nella maggior parte dei casi la classe di ingresso è la 14esima.

Se sono stati provocati incidenti, al rinnovo ci sarà un effetto peggiorativo della classe di merito, con un conseguente aumento del premio assicurativo annuale. Se, invece, non si sono verificati sinistri si scenderà di una classe di merito, con relativa diminuzione del premio annuale.

La classe di merito (sia di provenienza, sia di assegnazione per l'anno seguente) deve essere riportata nell'**attestato di rischio**, che è un documento rilasciato dalla compagnia assicurativa ad ogni scadenza annuale, e indica i sinistri denunciati negli ultimi 5 anni.

In caso di furto del veicolo assicurato, tale formu-

la prevede che la classe di merito maturata venga conservata anche su un veicolo acquistato in sostituzione. Tale opzione è valida anche nel caso in cui l'assicurato decida di cambiare compagnia. In questo caso la compagnia di provenienza deve fornire, entro 15 giorni dalla richiesta del cliente, l'attestato di rischio relativo al veicolo rubato, inerente all'ultima annualità, con periodo di osservazione concluso.

Con il decreto Bersani II è stata profondamente modificata la struttura di tale formula a discapito della personalizzazione del contratto e dell'incentivazione ad una condotta di guida virtuosa, in quanto sono state apportate le seguenti modifiche:

► **Estensione della validità temporale dell'attestato:** la validità dell'attestato di rischio è stata estesa da 1 anno a 5 anni, usufruibile nei seguenti casi: **cessazione del rischio dell'assicurato** (ad es. vendita del veicolo, furto, rottamazione, ecc.); **mancato rinnovo del contratto; sospensione del contratto;**

► **Per la sospensione e la riattivazione il contraente ha l'obbligo di fornire motivazioni.** Per la riattivazione è necessario che il proprietario del veicolo sia il medesimo, mentre può variare il contraente. La riattivazione del contratto può essere richiesta per lo stesso veicolo o per un veicolo del proprietario o del coniuge se in comunione dei beni, prolungando la scadenza del contratto per un periodo uguale a quello della sospensione. Se il periodo sospensione è inferiore ai tre mesi la data di scadenza del contratto sospeso non viene modificata e il premio pagato non viene rimborsato. Se, invece, alla sospensione non segue la riattivazione, il cliente può richiedere il rimborso del premio riguardante il periodo di copertura non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Tale rimborso può essere richiesto anche nel caso in cui uno degli

eventi in questione (vendita, rottamazione, ecc.) avvenga in seguito alla scadenza dei termini per la riattivazione del contratto, a condizione che la richiesta venga fatta entro il termine di legge per la prescrizione dei diritti contrattuali;

- ▶ **Bonus familiare:** le compagnie assicurative hanno l'obbligo di applicare la stessa classe di merito del veicolo già assicurato a un ulteriore mezzo acquistato dal proprietario o da un componente stabile del nucleo familiare, neopatentati inclusi;
- ▶ **Divieto di applicazione del malus in caso di concorso di colpa paritario:** se l'assicurato non è il responsabile principale del sinistro la sua classe di merito non potrà peggiorare, neanche nel caso di concorso paritario. Tuttavia, il sinistro verrà indicato nell'attestato di rischio e potrà essere cumulato con altri eventuali incidenti verificatisi nell'arco di un quinquennio, che determineranno un peggioramento della classe di merito solo se la loro somma complessiva di responsabilità sarà uguale o superiore al 51%;
- ▶ **Obbligo di avviso:** le imprese hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente all'assicurato un'eventuale variazione della classe di merito in seguito al verificarsi di un sinistro.

La formula bonus/malus offre l'opportunità di evitare la maggiorazione del premio a fronte del pagamento dei danni da parte del contraente. Se il danneggiato viene risarcito tramite la procedura ordinaria il responsabile può rivolgersi direttamente al proprio assicuratore per conoscere l'ammontare del rimborso e liquidare il danno. Se, invece, viene adottata la procedura di risarcimento diretto, il responsabile deve rivolgersi alla CONSAP per conoscere l'importo del danno e rimborsarlo alla stessa.

Tale formula prevede che l'assicurato, in caso di sinistro, contribuisca al risarcimento del danno, pagando una determinata percentuale dell'indennizzo indicata nel contratto.

Una particolare formula di franchigia è quella **fissa e assoluta**, che prevede, a fronte di una riduzione del premio annuo, che l'assicurato paghi un importo fisso, definito nel contratto, per ogni sinistro. Se il danno è inferiore all'importo prefissato l'assicurato non dovrà versarlo integralmente, ma dovrà corrispondere solo la cifra stimata per il risarcimento.

Le compagnie possono offrire al cliente la possibilità di stipulare una polizza assicurativa mista, che preveda quindi sia la formula bonus/malus, sia la franchigia. In tal caso l'assicurato contribuisce al risarcimento del sinistro corrispondendo alla compagnia, in base al tipo di contratto stipulato, un importo fisso o una percentuale del danno causato. Se la cifra da risarcire è inferiore o uguale all'importo fisso che l'assicurato deve corrispondere non ci sarà una maggiorazione del premio annuo, il sinistro non sarà indicato nell'attestato di rischio e ci sarà un miglioramento della classe di merito.

Per quanto concerne la risoluzione del contratto r.c. auto, il contraente ha il diritto di richiedere il rimborso del rateo di premio pagato e non utilizzato nei seguenti casi:

- trasferimento di proprietà del veicolo;
- furto del veicolo;
- cessazione della circolazione.

L'assicurato deve restituire all'impresa il certificato, il contrassegno di assicurazione e, se in possesso, la carta verde. Per ottenere il rimborso, inoltre, deve fornire l'idonea documentazione attestante una delle casistiche elencate.

NOVITA' NORMATIVE

Negli ultimi anni sono state apportate consistenti modifiche al Codice delle assicurazioni private, dovute all'entrata in vigore delle seguenti normative:

- *decreto legislativo 06/11/07 n. 198;*
- *legge 24 marzo 2012, n. 27;*
- *legge 18 dicembre 2012, n. 221.*

• **Aumento limite massimali:** i nuovi **massimali minimi** per l'assicurazione della RC auto saranno:

- 5 milioni di euro per sinistro per **danni alle persone**, indipendentemente dal numero delle vittime;

- 1 milione di euro per sinistro per **danni alle cose**, indipendentemente dal numero delle vittime.

• **Durata del contratto RC Auto:** generalmente la durata del contratto di polizza RCA è di un anno. La sua validità inizia dalle ore 24.00 del giorno in cui si è pagato il premio assicurativo. Fino alla fine del 2012 i contratti RC Auto e RC Moto proposti dalle Compagnie tradizionali potevano prevedere nel contratto la clausola di tacito rinnovo, che stabiliva il rinnovo automatico della polizza alla sua scadenza.

A partire dal 1° gennaio 2013, è stato abolito il tacito rinnovo. Questo significa che **l'assicurazione scade direttamente alla data stabilita nel contratto e l'assicurato non si dovrà occupare di dare alcuna comunicazione di disdetta alla compagnia assicurativa.** Vi è l'obbligo da parte della compagnia di fornire all'assicurato un preavviso di scadenza 30 giorni prima del termine della polizza e l'obbligo di mantenere attiva la copertura assicurativa per i 15 giorni successivi alla scadenza del contratto.

Tale legge offre al consumatore la possibilità di scegliere il contratto più conveniente di anno in anno ed è finalizzata ad un abbassamento del prezzo delle polizze, stimolando la competitività tra le diverse imprese.

• **Rilascio dell'attestato di rischio:** l'assicurato potrà chiedere in qualsiasi momento il rilascio dell'attestato di rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione. La compagnia dovrà rilasciare il documento entro quindici giorni dalla richiesta del cliente.

• **Tariffe più omogenee:** a parità di condizioni soggettive e oggettive, le compagnie devono applicare offerte identiche per le classi di massimo sconto, senza differenziazioni di tipo territoriale.

• **Contrassegni elettronici:** i tagliandi auto cartacei verranno progressivamente sostituiti con i contrassegni telematici, dotati di microchip, al fine di contrastare le frodi e le falsificazioni dei documenti assicurativi. Tali contrassegni renderanno possibile, inoltre, rilevare a distanza la corretta copertura assicurativa dell'auto, servendosi di apparecchi che rilevano infrazioni al codice della strada come i tutor, gli auto-velox, le porte telematiche, etc.

• **Installazione della scatola nera:** la scelta di tale opzione comporta una significativa riduzione del prezzo della polizza. Tutti i costi di installazione saranno a carico delle compagnie di assicurazione.

• **Prevenzione delle truffe:** vengono istituite l'anagrafe dei testimoni e l'anagrafe dei danneggiati per contrastare ulteriormente le frodi e viene elevata la

pena per i colpevoli di frodi RCA, che viene stabilita nel minimo ad un anno e nel massimo a cinque anni.

• **Contrasto delle speculazioni sulle lesioni fisiche:**

il danno biologico permanente, ovvero quello che provoca postumi invalidanti permanenti, viene risarcito esclusivamente previa valutazione di un medico legale, tramite un accertamento clinico strumentale obiettivo. Le lesioni di lieve entità, verranno risarcite solo previo accertamento strumentale o visivo dell'esistenza della lesione.

• **Indennizzo del danno derivante da furto o incendio:**

obbliga le imprese, al verificarsi di tali condizioni, a risarcire il danno dell'autoveicolo assicurato, a prescindere dal rilascio del certificato di chiusura dell'istruttoria da parte dell'Autorità giudiziaria.

• **Introduzione di un contratto base r.c. auto:**

ogni compagnia assicurativa dovrà proporre ai propri assicurati un contratto base che consiste in un contratto con le medesime clausole, considerate **obbligatorie** ai fini dell'adempimento dell'obbligo assicurativo. Tale contratto ha l'obiettivo di rendere confrontabili i contratti delle diverse imprese, in modo tale da fornire al consumatore la possibilità di scegliere quello più conveniente. Le imprese continuano ad avere la libertà di scegliere le tariffe di tali contratti. Possono, inoltre, proporre al consumatore "condizioni aggiuntive", costituite da clausole facoltative riguardanti la copertura r.c. auto e "condizioni accessorie", costituite da clausole relative a coperture assicurative non obbligatorie diverse dall'r.c. auto (ad es. furto, incendio, ecc.).

• **Collaborazione tra intermediari di primo livello:**

tali figure (broker, banche, agenti, Sim, intermediari finanziari e Poste italiane – Divisione Banco Posta) potranno collaborare tra loro liberamente, con obbligo di informare il cliente circa l'impiego di tale modalità distributiva.

CONSIGLI PER UNA GUIDA SICURA

Guidare è una responsabilità. Ogni conducente deve garantire la sicurezza propria e degli altri, rispettando il codice della strada e adottando comportamenti di guida responsabili.

Considerando che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni emerge la necessità di fornire una serie di consigli di base per una guida sicura, con particolare riferimento ai giovani, in quanto riteniamo che l'informazione sia il punto di partenza per sensibilizzare ad una guida prudente.

1

RISPETTA I LIMITI DI VELOCITÀ

I limiti di velocità suggeriscono ai soggetti qual è l'andatura più sicura in base alla strada su cui ci si trova a guidare. Chi supera i limiti mette a rischio se stesso e gli altri utenti della strada. **Una velocità maggiore consente un minor controllo del veicolo e l'accorciamento dei tempi reazione.** Inoltre, **la velocità va ulteriormente ridotta** in relazione allo **stato del veicolo**, alle proprie **condizioni fisiche** (stanchezza fisica e mentale) e in presenza di particolari **condizioni sfavorevoli alla guida** (condizioni meteo avverse, scarsa visibilità, strade gelate, ecc.).

Ricorda che il mancato rispetto dei limiti di velocità comporta sanzioni pesanti, decurtazione dei punti e, in alcuni casi, la sospensione della patente.

LIMITI DI VELOCITA'

- Sulle **autostrade**: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo.
- Sulle **strade extraurbane principali**: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo.
- Sulle **strade extraurbane secondarie e locali**: 90 chilometri orari.
- In **città** il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

NON BERE E NON FARE USO DI DROGHE

2

Guidare in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti mette a repentaglio la propria vita e quella degli altri, in quanto tali sostanze influiscono sui riflessi e alterano la percezione della realtà.

Per quanto riguarda l'**assunzione di alcool**, nonostante ci siano dei limiti entro i quali la guida è consentita (tasso alcolemico consentito per guidare: 0,5 mg/l), **è consigliabile non bere affatto** se si deve guidare. La guida oltre il limite del tasso alcolemico consentito comporta sanzioni e, in alcuni casi, la sospensione della patente e provvedimenti penali quali il carcere.

Per quanto concerne l'**uso di sostanze stupefacenti** il codice della strada vieta la guida in condizioni di alterazione fisica e psichica derivante dall'assunzione di queste ultime. La violazione di tale norma comporta provvedimenti che variano dalla multa alla sospensione della patente, fino all'arresto. Tale violazione, se commessa da conducenti di età inferiore ai 21 anni, prevede sanzioni più pesanti. Inoltre, **le pene sono raddoppiate se il guidatore sotto effetto di sostanze stupefacenti è responsabile di un indicente stradale.**

In generale, in presenza di tali condizioni, è importante non mettersi alla guida e utilizzare soluzioni alternative (trasporto pubblico, taxi, ecc.).

Guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l:

- ammenda da 500 a 2000 euro;
- sospensione patente da 3 a 6 mesi.

Guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l:

- ammenda da 800 a 3200 euro;
- arresto fino a 6 mesi;
- sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno.

Guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l:

- ammenda da 1500 a 6000 euro;
- arresto da 6 mesi ad un anno;
- sospensione patente da 1 a 2 anni;
- sequestro preventivo del veicolo.

La patente di guida è sempre revocata quando:

- il reato è stato commesso da conducente di autobus o di veicolo destinato al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t);
- in caso di recidiva biennale (cioè se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio).

La revoca della patente viene inoltre disposta quando il conducente, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'influenza di droghe, ha provocato un incidente.

Rifuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico

L'accertamento alcolimetrico è eseguito attraverso uno strumento chiamato etilometro, che misura la quantità di alcol contenuta nell'aria espirata. L'esame viene ripetuto due volte, effettuando due misurazioni successive a distanza di 5 minuti l'una dall'altra.

Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso al-

colemico è reato ed è punito, oltre che con la **perdita di 10 punti della patente di guida, con le stesse pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.**

GUIDA SOLO IN CONDIZIONI PSICO -FISICHE OTTIMALI

3

Non guidare se si è **stanchi** o si ha **sonno** o nel caso di **uso di farmaci che provochino sonnolenza**. Spesso si pensa di riuscire a guidare comunque, ma molti sinistri avvenuti per tale motivo dimostrano che non sempre è così. In tali condizioni **i tempi di reazione rallentano e la capacità di valutazione peggiora**. Quindi, ai primi segnali di stanchezza è opportuno fermarsi e prendere un caffè o un drink che contenga caffeina e attendere 20/30 minuti prima di rimettersi alla guida, o scegliere opzioni alternative per lo spostamento (ad es. taxi, mezzi pubblici, ecc.). In generale, è bene: non iniziare viaggi lunghi se si è già stanchi; condividere, se possibile, viaggi lunghi con altre persone; fare una pausa di 15 minuti ogni due ore.

ALLACCIA SEMPRE LE CINTURE DI SICUREZZA

4

Le cinture di sicurezza sono, attualmente, il più importante dispositivo di sicurezza in un'auto. È fondamentale che **conducente e passeggeri indossino sempre le cinture di sicurezza**, esse possono salvare la vita e ridurre l'entità dei danni in caso di incidente. Tali dispositivi sono obbligatori per legge e il mancato utilizzo comporta sanzioni pecuniarie e decurtazione dei punti dalla patente. Inoltre, la reiterazione dell'infrazione può comportare anche la sospensione della patente.

5

MANTIENI LA DISTANZA DI SICUREZZA

Durante la guida è importante rispettare la distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede, soprattutto in autostrada. La distanza di sicurezza è proporzionale alla **velocità del veicolo**, alle sue **condizioni** (veicolo con molto carico, sistema frenante usurato ecc.), alle **condizioni meteo e della strada** che si percorre (pioggia o neve, fondo stradale dissestato, ecc.) e a **quelle del conducente** (stanchezza o riflessi appannati). In caso di particolari condizioni lo spazio di frenata necessario per arrestarsi aumenta e le distanze da rispettare dovranno essere maggiori di quelle indicate dal codice della strada.

Il mancato rispetto della distanza di sicurezza può provocare incidenti, conseguenti sanzioni e, in alcuni casi, il ritiro della patente.

6

ADOTTA UNA GUIDA PRUDENTE IN CONDIZIONI DIFFICILI

Nei casi in cui le condizioni del manto stradale non siano ottimali (pioggia, ghiaccio, fango, ecc.), oltre a moderare la velocità, è bene utilizzare i comandi dell'auto in modo graduale, soprattutto freni e volante, evitando azioni brusche o manovre.

7

INFORMATI SULLE CONDIZIONI DI TRAFFICO E STRADE

È opportuno informarsi sempre sulle **condizioni meteorologiche e sullo stato del traffico** delle strade da percorrere tramite televisione, radio e internet, per evitare problemi e situazioni difficili.

MANTIENI L'AUTO IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE

8

Controllare regolarmente i livelli dell'**acqua** e dell'**olio**, la pressione e l'usura dei **pneumatici**, la funzionalità di **luci**, **ammortizzatori**, **freni** e **sterzo**. Eseguire periodicamente i **tagliandi** previsti dal libretto di uso e manutenzione.

UTILIZZA IL TELEFONO SOLO CON AURICOLARE O VIVAVOCE

9

L'utilizzo del **telefonino** alla guida **senza il vivavoce o l'auricolare è vietato dalla legge**. Parlare al telefono o mandare sms incide negativamente sul grado di controllo dell'auto e delle condizioni del traffico e delle strade. L'utilizzo del telefono alla guida comporta sanzioni e decurtazione dei punti sulla patente.

In caso d'incidente

I comportamenti da tenere in caso di sinistro sono regolati dall'art. 189 del Codice della Strada, secondo il quale ogni utente della strada, il cui comportamento è ricollegabile all'incidente, è **obbligato a fermarsi e a prestare soccorso**. La violazione di tale obbligo, in presenza di **danno alle sole cose**, è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa, oltre alla sospensione della patente in caso di danni molto gravi alle cose.

In caso di incidente con danni alle persone, se il soggetto, il cui comportamento è ricollegabile all'incidente, non si ferma è punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e possono essere prese misure cautelari nei suoi confronti. Dette misure possono essere evitate se nelle 24 ore successive all'incidente il soggetto si mette a disposizione della polizia giudiziaria. Se il soggetto, il cui comportamento è ricollegabile all'incidente, **non presta soccorso** alle persone ferite è punibile con la reclusione da 1 anno a 3 anni. In quest'ultimo caso si applica anche la sospensione della patente per un periodo che può variare da 1 anno e 6 mesi a 5 anni.

Se, invece, dall'incidente deriva il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose e il conducente si ferma e se occorre, presta soccorso, mettendosi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non è soggetto all'arresto in flagranza di reato.

Le persone coinvolte devono **salvaguardare la sicurezza della circolazione, preservando eventuali tracce utili** per l'accertamento delle responsabilità. Nel caso in cui i danni siano limitati alle sole cose, i soggetti coinvolti in un incidente e ogni altro utente della strada devono **evitare di creare intralcio alla circolazione**. Gli agenti di polizia stradale possono disporre la rimozione previ eventuali rilievi necessari per accertare le modalità dell'incidente. I **conducenti** hanno l'**obbligo di comunicare ai danneggiati le proprie generalità** e i dati utili per fini risarcitori.



RC E A Sy



ADICONSUM

Associazione Difesa
Consumatori e Ambiente
promossa dalla CISL

▶ www.adiconsum.it



▶ www.adocnazionale.it



▶ www.cittadinanzattiva.it



Verbraucherzentrale Südtirol
Centro Tutela Consumatori Utenti

▶ www.centroconsumatori.it



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

Progetto finanziato dal CNCU ai sensi
della legge 57/2001, anno 2013